



## GIUNTA REGIONALE

---

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1 commi da 835 a 838 della l. 324 del 30 dicembre 2021 in ordine alle immissioni di fauna ittica nella Regione Abruzzo

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la L.R. n. 32/2015 recante disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province;

**VISTA** la D.G.R. n. 670 del 20.10.2016 di recepimento degli accordi stipulati dalla Regione Abruzzo con le Amministrazioni Provinciali Abruzzesi, pubblicata sul BURAT speciale n°135 del 4 novembre 2016;

**VISTO** in particolare l'Accordo allegato A1 alla DGR citata, per la parte relativa alla riassunzione delle funzioni svolte dalla Provincia dell'Aquila in materia pesca nelle acque interne (art. 3 c.1 lett. h, L.R. n. 32/2015);

**DATO ATTO** che le competenze in materia pesca nelle acque interne riassunte dalle Province sono esercitate attraverso il Dipartimento Agricoltura competente per materia;

#### **RILEVATO:**

**CHE** per effetto dell'Accordo stipulato, è entrato nella disponibilità della Regione, tra l'altro, il complesso del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) nel quale viene realizzata la riproduzione e l'allevamento di materiale ittico per i fabbisogni di ripopolamento dei corpi idrici di tutte le province abruzzesi;

**CHE** i riproduttori presenti presso il CISI derivano da capi di trota fario (*Salmo trutta trutta*) e trota Macrostigma (*salmo trutta macrostigma*) catturati in natura negli anni 80 e nei primi anni del 2000 in alcuni areali dell'appennino abruzzese: sui fiumi di Sangro, Aterno, Vetoio, sul torrente Zittola e alle sorgenti del Pescara;

**CHE** attraverso il Centro CISI la Regione Abruzzo intende sostenere il recupero e il mantenimento delle comunità ittiche naturali abruzzesi;

**VISTA** la L.R. 27 aprile 2017, n. 28, recante: "Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

**VISTO** il Decreto 2 aprile 2020, recante "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone";

**PRESO ATTO** che con nota 25 maggio 2021 a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per il Patrimonio naturalistico del Ministero per la Transizione Ecologica, è stata

trasmessa agli uffici pesca delle Regioni una tabella indicante le specie autoctone di interesse alieutico, definita dalla nota esplicativa quale «utile strumento di lavoro», non adottata con provvedimento formale né pubblicata;

**TENUTO PRESENTE** che con nota prot. RA n° 0039788/22 del 2/02/2022 è stata trasmessa al Ministero per la Transizione Ecologica l'analisi di rischio elaborata ai sensi dell'art 3 del Decreto 2 aprile 2020, per l'autorizzazione all'immissione di trote fario (*Salmo t. trutta*) e trote iridee sterili (*Oncorhynchus mykiss*) in ambienti acquatici della Regione Abruzzo, in merito alla quale ad oggi il Ministero non si è ancora espresso;

**CONSIDERATO** che successivamente alla predetta nota ministeriale 25 maggio 2021 e alla nota regionale n° 0039788/22, il legislatore nazionale con l'art. 1 commi 835, 836, 837 e 838 della legge n. 324 del 30 dicembre 2021 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024» è intervenuto in tema di immissioni di specie ittiche prevedendo:

- ✓ l'istituzione un apposito Nucleo di ricerca e valutazione, operativo sino al 31 dicembre 2023, per analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone;
- ✓ l'adeguamento da parte delle regioni al divieto di immissione in natura di specie non autoctone entro centottanta giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione;
- ✓ l'adozione da parte del Ministero della transizione ecologica di un decreto nel quale sono definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini, tenuto conto dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione;

VISTI i commi 835, 836, 837 e 838 dell'art. 1 della legge n. 324 del 30 dicembre 2021 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024» che così dispongono:

- *“835. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di SNPA/ISPRA e da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di dodici componenti, operativo fino al 31 dicembre 2023. Ai componenti del Nucleo di ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*

- *836. Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro centottanta giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835 consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche.*

- *837. Tenuto conto dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ISPRA, con decreto del Ministero della transizione ecologica sono definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini.*

- *838. Per lo svolgimento delle attività del Nucleo di ricerca e valutazione, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;*

**CONSIDERATO** che alla luce del riordino delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne e di quanto previsto all'articolo 7 della L.R. n. 28/2017, la Regione Abruzzo si sta dotando di una propria Carta ittica regionale;

**VISTA**

- ✓ la determinazione DPD023/230 del 13/05/2019, con la quale è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Carta Ittica Regionale;
- ✓ La Deliberazione della Giunta regionale n°181 del 31.3.2021 di adozione della proposta di Carta Ittica della Regione Abruzzo

**ATTESO:**

**CHE**, nelle more dell'approvazione della Carta Ittica Regionale, occorre dare continuità all'attività di gestione della fauna ittica sulla base delle disposizioni delle Carte Ittiche approvate dalle Province, che hanno da sempre consentito l'immissione anche di trote fario (Salmo t. trutta);

**CHE** occorre altresì tutelare il benessere e la salute dei capi di trote fario (Salmo t. trutta) attualmente stabulati nell'impianto ittiogenico regionale del CISI, provvedendo ad immetterli in natura, in quanto rischiano di subire pregiudizi a causa della lunga permanenza nelle vasche divenute insufficienti a seguito del loro accrescimento;

**RITENUTO** pertanto necessario, in attuazione e in osservanza delle disposizioni contenute nei commi 835, 836, 837 e 838 dell'art. 1 della legge n. 324 del 30 dicembre 2021 e nelle more della prevista adozione di un apposito provvedimento ministeriale che individui definitivamente le specie ittiche di acqua dolce qualificate autoctone per regioni o per bacini, stabilire che:

- ✓ le semine di specie ittiche ai fini del ripopolamento, delle immissioni a sostegno della pesca sportiva e dilettantistica e in occasione delle gare, siano attuate secondo le modalità fino ad oggi consentite sulla base delle Carte Ittiche Provinciali, previo nulla osta del servizio regionale competente;
- ✓ i salmonidi utilizzabili per dette attività sono: la Trota mediterranea (Salmo Ghigii); la Trota fario atlantica (Salmo trutta trutta) ad esclusione degli "Ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico" (aree protette nazionali, regionali e provinciali e siti della Rete Natura 2000 istituiti allo scopo di tutelare zone umide e/o organismi con ciclo vitale parziale o totale acquatico) e delle aree dove è segnalata la presenza di trota mediterranea; la trota iridea sterile (*Oncorhynchus mykiss*) esclusivamente previa acquisizione di deroga del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del mare ai sensi del DPR n. 357/1997, DPR n. 102/2003 Decreto 2 aprile 2020 e secondo limiti e modalità nella stessa previsti;

**VISTA** la LR n. 77/99 e s.m.i.;

**DATO ATTO:**

- del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio regionale "Supporto Specialistico all'Agricoltura", sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente atto;
- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento competente "Agricoltura", in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al medesimo Dipartimento;
- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

**A VOTI UNANIMI** espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **Di stabilire** che nelle more dell'approvazione della Carta Ittica Regionale, continuino a trovare applicazione le disposizioni delle Carte Ittiche approvate dalle Province, limitatamente alle parti che disciplinano le immissioni di fauna ittica e che non sono in contrasto con quanto previsto dalla legge regionale 28/2017 e dal Calendario ittico regionale vigente;
2. **Di stabilire** che, in attuazione e in osservanza delle disposizioni contenute nei commi 835, 836, 837 e 838 dell'art. 1 della legge n. 324 del 30 dicembre 2021 e nelle more della prevista adozione di un apposito provvedimento ministeriale che individui le specie ittiche di acqua dolce qualificate autoctone:
  - ✓ le semine di salmonidi con finalità di ripopolamento, di immissioni a sostegno della pesca sportiva e dilettantistica e in occasione delle gare, siano attuate secondo le modalità fino ad oggi consentite sulla base delle Carte Ittiche Provinciali, previa nulla osta del servizio regionale competente;
  - ✓ i salmonidi utilizzabili per dette attività sono: -la Trota mediterranea (*Salmo Ghigii*); -la Trota fario atlantica (*Salmo trutta trutta*), ad esclusione degli "Ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico" (aree protette nazionali, regionali e provinciali e siti della Rete Natura 2000 istituiti allo scopo di tutelare zone umide e/o organismi con ciclo vitale parziale o totale acquatico) e delle aree dove è segnalata la presenza di trota mediterranea; -la trota iridea sterile (*Oncorhynchus mykiss*) esclusivamente previa acquisizione di deroga del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del mare ai sensi del DPR n. 357/1997, DPR n. 102/2003 Decreto 2 aprile 2020 e secondo limiti e modalità nella stessa previsti;
3. **Di dare atto altresì** che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale né diminuzione di entrate.
4. **Di dare atto altresì** che le carte ittiche provinciali sono rese disponibili attraverso pubblicazione sul sito <https://www.regione.abruzzo.it/content/pesca-sportiva>;
5. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale della regione Abruzzo, nelle forme previste dalla normativa vigente e sul sito <https://www.regione.abruzzo.it/content/pesca-sportiva>.

DIPARTIMENTO: AGRICOLTURA

SERVIZIO: Supporto Specialistico all'Agricoltura -023

UFFICIO: Attività Faunistico-Venatoria ed Ittico-Sportiva

L'Estensore  
Agrot. Agostino Corronca

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
Agrot. Agostino Corronca

\_\_\_\_\_  
(firma)

La Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Antonella Gabini

\_\_\_\_\_  
(firma)

La Direttrice Regionale  
Dott.ssa Elena Sico

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Componente la Giunta  
Emanuele Imprudente

\_\_\_\_\_  
(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Segretario della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)

=====